

# SPVD: Direttiva sui recipienti semplici a pressione (Direttiva 2014/29/UE), spiegato

La direttiva sui recipienti semplici a pressione stabilisce requisiti di sicurezza, valutazione di un organismo notificato, marcatura CE e iscrizioni per i recipienti saldati di serie con aria o azoto oltre 0,5 bar. Si applica dal 20 aprile 2016 in luogo della direttiva 2009/105/CE; la direttiva (UE) 2024/2749 aggiunge procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

## Dati essenziali

|               |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento   | Direttiva 2014/29/UE     | Tipo di atto   | Directive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| In vigore     | 18 aprile 2014           | Si applica dal | 20 aprile 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modificato da | Direttiva (UE) 2024/2749 | Applicato da   | Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l'articolo 34 cita ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 48, il cui articolo 18 sostituisce l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall'articolo 35, paragrafo 1, e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato. |

## Date principali

---

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1 luglio 1990</b>    | Si applica la direttiva 87/404/CEE del Consiglio sui recipienti semplici a pressione, dopo un termine di recepimento al 31 dicembre 1989; è il primo atto della catena che la direttiva 2009/105/CE ha codificato e la direttiva 2014/29/UE rifonde                                          | allegato V, parte B                      |
| <b>1 luglio 1992</b>    | Fine del primo periodo transitorio: fino a questa data gli Stati membri dovevano consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di recipienti conformi alle norme in vigore nei loro territori prima del 1° luglio 1990                                                          | allegato V, parte B, nota 1              |
| <b>1 gennaio 1995</b>   | Si applica ai recipienti semplici a pressione la direttiva 93/68/CEE sulla marcatura CE, dopo un termine di recepimento al 30 giugno 1994; fino al 1° gennaio 1997 gli Stati membri dovevano consentire i prodotti conformi alle disposizioni sulla marcatura in vigore prima di questa data | allegato V, parte B, e nota 2            |
| <b>28 ottobre 2009</b>  | Entra in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 264 dell'8 ottobre 2009, la direttiva 2009/105/CE del 16 settembre 2009, codificazione della direttiva 87/404/CEE; è l'atto che la direttiva 2014/29/UE rifonde e abroga                                       | art. 19 e art. 20; allegato V, parte A   |
| <b>26 febbraio 2014</b> | Direttiva 2014/29/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio                                                                                                                                                                                                                         | titolo e formula di firma dopo l'art. 45 |

come rifusione della  
direttiva 2009/105/CE  
allineata al nuovo quadro  
legislativo

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>18 aprile 2014</b>  | Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | art. 44 e riferimento alla GU                     |
| <b>19 aprile 2016</b>  | Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell'articolo 2, degli articoli da 6 a 41, dell'allegato II e dell'allegato IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | art. 42, par. 1                                   |
| <b>20 aprile 2016</b>  | Si applicano le misure nazionali; gli articoli 1, 3, 4 e 5 e gli allegati I e III si applicano direttamente; la direttiva 2009/105/CE è abrogata; i recipienti da essa disciplinati, conformi ad essa e immessi sul mercato prima di questa data possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati dagli organismi ispettivi riconosciuti ai sensi di essa restano validi; in Danimarca entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 e abroga il decreto n. 684 del 10 giugno 2013 | art. 41, art. 42, par. 1, art. 43 e art. 44; § 10 |
| <b>1 dicembre 2018</b> | Sikkerhedsstyrelsen assume in Danimarca il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione, mentre le linee guida della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l'autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |

costruite su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera tramite il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l'autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici di determinati prodotti è l'autorità di controllo competente; da quando il decreto modificativo n. 492/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sui recipienti semplici a pressione, nessun decreto la nomina più per questi prodotti. Si noti inoltre che il ramo «su ordinazione» non può raggiungere un recipiente semplice a pressione: l'articolo 1, paragrafo 1, riguarda solo i recipienti fabbricati in serie, quindi un recipiente singolo è del tutto fuori da questa direttiva. In pratica può incidere qui solo il ramo offshore

---

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16 luglio 2021</b>   | Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dagli articoli 34 e 35, elenca la direttiva al punto 48 del proprio allegato I e, ai sensi dell'articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato | art. 4, par. 5, art. 18, art. 39, par. 1, art. 44, allegato I punto 48 e allegato III |
| <b>28 novembre 2024</b> | Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell'8 novembre 2024; il suo articolo 4 aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza                                                | art. 4 e art. 12                                                                      |
| <b>1 gennaio 2026</b>   | Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo dei recipienti semplici a pressione                                                                                                                                                                                       | § 2, stk. 1, nr. 7, e § 9                                                             |
| <b>29 maggio 2026</b>   | Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749                                                                                                                                                                                                                                                     | art. 11, par. 1                                                                       |
| <b>30 maggio 2026</b>   | Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, cosicché le procedure di emergenza degli articoli da 38 bis a                                                                                                                                                                                                                      | art. 11, par. 2; § 1 e § 2                                                            |

38 sexies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) n. 492 del 28 maggio 2026, che colloca il decreto sui recipienti semplici a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, inserisce le procedure di emergenza come §§ 6 a–6 c, estende la disposizione sulle ammende e riemette la direttiva come modificata quale allegato 1

---



## **Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi fa produrre recipienti per proprio conto)**

- Stabilire innanzitutto se il recipiente sia un recipiente semplice a pressione, verificandolo rispetto alle cinque caratteristiche cumulative dell'articolo 1, paragrafo 1, e alle tre esclusioni dell'articolo 1, paragrafo 2, quindi moltiplicare la pressione massima di esercizio PS in bar per la capacità V in litri: oltre 50 bar.L il recipiente deve essere progettato e fabbricato secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, a 50 bar.L o meno secondo la corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.

art. 1, art. 4 e art. 6, par. 1

- Scegliere materiali che soddisfano l'allegato I punto 1: parti in pressione saldabili, duttili e tenaci in modo che una rottura alla temperatura minima di esercizio non dia luogo a frammentazione o a frattura di tipo fragile, e non influenzate negativamente dall'invecchiamento, accompagnate da un documento di controllo redatto dal produttore dei materiali. Gli acciai non legati di qualità devono essere non effervescenti e forniti dopo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente, con carbonio inferiore a 0,25 % e zolfo e fosforo ciascuno inferiori a 0,05 %, una resistenza massima alla trazione inferiore a 580 N/mm<sup>2</sup>, i valori di allungamento dell'allegato I punto 1.1.1 e un'energia media di rottura a flessione KCV di almeno 35 J/cm<sup>2</sup> su tre provette longitudinali alla temperatura minima di esercizio, con non più di un valore inferiore a 35 e nessuno inferiore a 25, verificata quando la temperatura minima di esercizio è inferiore a meno 10 °C e lo spessore di parete supera 5 mm. L'alluminio non legato deve contenere almeno 99,5 % di alluminio e le leghe dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono resistere alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio, essere fornite ricotte, avere una resistenza massima alla trazione non superiore a 350 N/mm<sup>2</sup> e un allungamento a rottura di almeno 16 % in direzione parallela e 14 % in direzione perpendicolare alla direzione di laminazione. I materiali di saldatura devono essere adatti e compatibili con i materiali saldati, e gli accessori che contribuiscono alla resistenza e le parti non in pressione devono essere compatibili con le parti in pressione.

allegato I, punti da 1.1 a 1.4

- Progettare secondo l'allegato I punto 2: definire l'uso, scegliere le temperature minima e massima di esercizio e la pressione massima di esercizio PS, e soddisfare le qualità dei materiali a meno 10 °C se si sceglie una temperatura minima di esercizio più alta; rendere l'interno ispezionabile e il recipiente drenabile, mantenere le qualità meccaniche per tutta la durata di utilizzo, proteggere dalla corrosione, evitare al recipiente sollecitazioni tali da comprometterne la sicurezza e impedire che la pressione interna superi in modo permanente PS, che può superare momentaneamente fino al 10 %; eseguire le giunzioni circonferenziali e longitudinali con saldature a piena penetrazione o di efficacia equivalente e dotare di un bordo cilindrico i fondi convessi diversi da quelli emisferici. Determinare lo spessore di parete con il metodo di calcolo o con il metodo sperimentale quando PS per V non supera 3.000 bar.L, e con il solo metodo di calcolo quando supera 3.000 bar.L o la temperatura massima di esercizio supera 100 °C, mantenendo lo spessore effettivo della parte cilindrica e dei fondi non inferiore a 2 mm per l'acciaio e a 3 mm per l'alluminio o la lega di alluminio. allegato I, punti 2, 2.1, 2.1.1 e 2.1.2
- Controllare il processo di fabbricazione ai sensi dell'allegato I punto 3: preparare i componenti senza difetti superficiali, cricche o variazioni delle caratteristiche meccaniche dannose per la sicurezza; eseguire le saldature sulle parti in pressione con caratteristiche simili ai materiali saldati e prive di difetti superficiali o interni, da parte di saldatori o operatori qualificati che possiedono il livello di competenza appropriato, secondo procedimenti di saldatura approvati, dove le prove di approvazione e di qualificazione sono eseguite da organismi notificati; e garantire una qualità costante delle saldature durante la fabbricazione mediante prove adeguate con procedure idonee, registrate in un rapporto.

allegato I, punti 3, 3.1 e 3.2

- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, presentare prima della fabbricazione la domanda di esame UE del tipo (modulo B) a un unico organismo notificato di propria scelta, con una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata altrove e con la documentazione tecnica dell'allegato II punto 1.3, che deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, disegni di progettazione concettuale e di fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l'elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le descrizioni delle soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto e i risultati degli esami, i rapporti di prova, le istruzioni dell'allegato III punto 2 e un documento che descrive i materiali, i procedimenti di saldatura e i controlli scelti, oltre alle prove a sostegno e, se si esamina un prototipo, i certificati di qualificazione della saldatura, il documento di controllo dei materiali e una relazione sugli esami e sulle prove. Se il recipiente segue norme armonizzate si può scegliere il tipo di progetto o il tipo di produzione; se non le segue, o le segue solo in parte, occorre presentare un prototipo per l'esame del tipo di produzione. Informare l'organismo di ogni modifica al tipo approvato e conservare il certificato, i suoi allegati e le sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni.

art. 13, par. 1, e allegato II, punti 1.2, 1.3, 1.7 e 1.9

- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, presentare prima della fabbricazione la domanda di esame UE del tipo (modulo B) a un unico organismo notificato, con una dichiarazione scritta che non è stata presentata altrove; presentare un prototipo se le norme armonizzate non sono state seguite, o lo sono state solo in parte. art. 13, par. 1, e allegato II, punto 1.2

- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato II punto 1.3: descrizione generale, disegni di progettazione e di fabbricazione, norme o soluzioni applicate, calcoli di progetto, rapporti di prova, istruzioni e materiali, procedimenti di saldatura e controlli scelti. allegato II, punto 1.3

- Includere nella documentazione tecnica un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

allegato II, punto 1.3

- Informare l'organismo notificato di ogni modifica al tipo approvato che possa incidere sulla conformità o sulle condizioni di validità del certificato. allegato II, punto 1.7

- Conservare il certificato di esame UE del tipo, i suoi allegati e le sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l'immissione del recipiente sul mercato.

allegato II, punto 1.9

- Eseguire il modulo di produzione corrispondente alla fascia prima di immettere il recipiente sul mercato: oltre 3.000 bar.L solo il modulo C1; oltre 200 bar.L e fino a 3.000 bar.L il modulo C1 o il modulo C2 a scelta; oltre 50 bar.L e fino a 200 bar.L il modulo C1 o il modulo C a scelta. Con il modulo C1 presentare i recipienti in lotti uniformi di al massimo 3.000 recipienti del modello dello stesso tipo, e l'organismo notificato esegue una prova idrostatica o una prova pneumatica di effetto equivalente su ogni recipiente a una pressione pari a 1,5 volte la pressione di progetto, prova i provini sulle saldature longitudinali e li ripete sulle saldature circonferenziali se la tecnica è diversa, oppure, per il metodo di progettazione sperimentale, esegue una prova idrostatica su cinque recipienti prelevati a caso da ciascun lotto, appone il proprio numero di identificazione su ogni recipiente di un lotto accettato e rilascia un certificato scritto di conformità che si deve poter fornire su richiesta. Con il modulo C2 l'organismo effettua controlli su campioni casuali a intervalli casuali e verifica che si provi effettivamente ogni recipiente a 1,5 volte la pressione di progetto tramite personale indipendente dalla produzione. Con il modulo C l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo esamina i documenti di fabbricazione e di controllo prima dell'inizio della fabbricazione. Redigere tutta la documentazione e la corrispondenza in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'organismo notificato o in una lingua da esso accettata.

art. 13, parr. 2 e 3, allegato II, punti 2, 3 e 4, e allegato III, punto 3.1, lett. g)

- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IV, attestando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I è stato dimostrato, contenente gli elementi specificati nei moduli utilizzati, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il recipiente è immesso o messo a disposizione e, se più atti dell'Unione la richiedono, redatta come dichiarazione unica che li comprende tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima di immetterlo sul mercato, con le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta e seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione, che l'organismo appone personalmente o fa apporre a Lei secondo le sue istruzioni. Applicare le iscrizioni dell'allegato III sul recipiente o sulla sua targa: la pressione massima di esercizio PS in bar, la temperatura massima di esercizio Tmax e la temperatura minima di esercizio Tmin in °C, la capacità V in L, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e indirizzo, e l'identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, con una targa concepita in modo da non poter essere riutilizzata e che lasci uno spazio libero per altre informazioni. Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza che riportino tali dati, salvo l'identificazione del numero di serie o di lotto, e indichino l'uso previsto e i requisiti di manutenzione e di installazione per la sicurezza del recipiente, chiare, comprensibili e intelligibili e in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro, in Danimarca il danese.

art. 6, par. 2, art. 6, par. 5, art. 6, par. 6, art. 6, par. 7, art. 14, art. 16, allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2, e allegato IV; § 5

- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IV, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro e rilasciare una dichiarazione unica quando si applicano più atti dell'Unione. art. 6, par. 2, art. 14 e allegato IV
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima di immetterlo sul mercato, con le ultime due cifre dell'anno di apposizione e seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nel controllo della produzione. art. 6, par. 2, e art. 16
- Applicare le iscrizioni dell'allegato III sul recipiente o su una targa non riutilizzabile: PS, Tmax, Tmin, capacità V, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e indirizzo, e l'identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto.

art. 6, par. 5, art. 6, par. 6, e allegato III, punti da 1.1 a 1.3

- Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza che riportino le iscrizioni, salvo l'identificazione del numero di serie o di lotto, e indichino l'uso previsto e i requisiti di manutenzione e di installazione, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, in Danimarca il danese.

art. 6, par. 7, e allegato III, punto 2; § 5

- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione del recipiente sul mercato, mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche di progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare e tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami, tenendone informati i distributori. Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive; fornire su richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni ogni operatore economico che ha fornito all'impresa e ogni operatore cui essa ha fornito. Durante una

modalità di emergenza del mercato interno attivata, i recipienti immessi sul mercato in base a un'autorizzazione dell'articolo 38 quater non recano né la marcatura CE né le iscrizioni dell'allegato III punto 1, e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che sono conformi a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili e si completano le procedure di valutazione della conformità indicate dall'autorità nazionale competente.

art. 6, par. 3, art. 6, par. 4, art. 6, par. 8, art. 6, par. 9, art. 11, art. 38 quater, par. 5, e art. 38 quater, par. 7

- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione del recipiente sul mercato. art. 6, par. 3
- Mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche di riferimento. art. 6, par. 4
- Se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori. art. 6, par. 4
- Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. art. 6, par. 8
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione. art. 6, par. 9
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all'impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni. art. 11
- Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, i recipienti immessi sul mercato in base a un'autorizzazione dell'articolo 38 quater non recano né la marcatura CE né le iscrizioni dell'allegato III punto 1; se ne dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità e si completano le procedure indicate dall'autorità nazionale. art. 38 quater, par. 5, e art. 38 quater, par. 7

## Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione del recipiente sul mercato, di fornire a un'autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità e di cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti oggetto del mandato. art. 7, par. 2
- Non assumere l'obbligo dell'articolo 6, paragrafo 1, di progettare e fabbricare il recipiente secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I o secondo la corretta prassi costruttiva, né l'obbligo di redigere la documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato. art. 7, par. 1
- Se il mandato lo prevede, presentare all'organismo notificato la domanda di esame UE del tipo e conservare per 10 anni il certificato e la documentazione tecnica per conto del fabbricante, informare l'organismo delle modifiche al tipo approvato e adempiere per suo conto e sotto la sua responsabilità gli obblighi del fabbricante relativi alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità UE ai sensi dei moduli C1, C2 e C; se l'organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. art. 16, par. 3, e allegato II, punti 1.10, 2.5, 3.5 e 4.4
- Se il mandato lo prevede, presentare all'organismo notificato, per conto del fabbricante, la domanda di esame UE del tipo. allegato II, punto 1.10
- Se il mandato lo prevede, conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la documentazione tecnica. allegato II, punto 1.10
- Se il mandato lo prevede, informare l'organismo notificato delle modifiche al tipo approvato. allegato II, punto 1.10
- Se il mandato lo prevede, adempiere per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità gli obblighi relativi alla dichiarazione di conformità UE ai sensi dei moduli C1, C2 e C. allegato II, punti 2.5, 3.5 e 4.4
- Se il mandato lo prevede, adempiere per conto del fabbricante gli obblighi relativi alla marcatura CE e, se l'organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. art. 16, par. 3, e allegato II, punti 2.5, 3.5 e 4.4
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente al mandatario e ogni operatore cui esso ha fornito, per 10 anni in ciascuna direzione; e tenere presente che, se il fabbricante è stabilito fuori dall'Unione e non vi è un importatore, il mandatario può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive. art. 11; da art. 4, par. 1, ad art. 4, par. 5, e allegato I punto 48
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente al mandatario e ogni operatore cui esso ha fornito, per 10 anni. art. 11
- Se il fabbricante è stabilito fuori dall'Unione e non vi è un importatore, il mandatario può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato. art. 4, par. 1, art. 4, par. 2 e allegato I punto 48
- In quanto tale operatore economico, verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte. art. 4, par. 3, lett. a)
- In quanto tale operatore economico, informare le autorità dei rischi e cooperare alle azioni correttive. art. 4, par. 3, lett. b)-d)

## Importatore

- Immettere sul mercato solo recipienti conformi. Prima di immettere sul mercato un recipiente superiore a 50 bar.L, accertarsi che il fabbricante abbia eseguito l'adeguata procedura di valutazione della conformità dell'articolo 13, che abbia redatto la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni dell'allegato III punto 1 e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia applicato l'identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, il proprio nome e l'indirizzo di contatto; se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un tale recipiente non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, non immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.  
art. 8, par. 1 e art. 8, par. 2
- Prima di immettere sul mercato un recipiente pari o inferiore a 50 bar.L, accertarsi che sia stato progettato e fabbricato conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri, che rechi le iscrizioni previste all'allegato III punto 1.2 e che il fabbricante abbia applicato l'identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto, il proprio nome e l'indirizzo di contatto. art. 8, par. 2, terzo comma
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale si può essere contattati sul recipiente o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento, con i recapiti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. art. 8, par. 3
- Accertarsi che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell'allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, in Danimarca il danese, e, finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. art. 8, par. 4 e art. 8, par. 5; § 5
- Accertarsi che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell'allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, in Danimarca il danese. art. 8, par. 4; § 5
- Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. art. 8, par. 5
- Se i rischi presentati da un recipiente lo rendono opportuno, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami, e tenerne informati i distributori; se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive.  
art. 8, par. 6 e art. 8, par. 7
- Se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione sui recipienti messi a disposizione, esaminare, tenere un registro dei reclami, dei recipienti non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori.  
art. 8, par. 6
- Se un recipiente immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. art. 8, par. 7
- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta; fornire su richiesta

motivata tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi, identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni e ricordare che, se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell'articolo 6.

art. 8, par. 8, art. 8, par. 9, art. 10 e art. 11

- Per i recipienti superiori a 50 bar.L, tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 8, par. 8
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione. art. 8, par. 9
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all'impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni. art. 11
- Se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell'articolo 6. art. 10

### **Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce recipienti semplici a pressione)**

- Agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva quando si mette un recipiente a disposizione sul mercato. art. 9, par. 1
- Prima di mettere a disposizione un recipiente superiore a 50 bar.L, verificare che rechi la marcatura CE e le iscrizioni dell'allegato III punto 1, che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza dell'allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui deve essere messo a disposizione, e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato i propri dati di identificazione e i propri indirizzi di contatto; se si ritiene o si ha motivo di ritenere che il recipiente non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, non metterlo a disposizione finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 9, par. 2
- Prima di mettere a disposizione un recipiente pari o inferiore a 50 bar.L, verificare che rechi le iscrizioni previste all'allegato III punto 1.2, che sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dell'allegato III punto 2 in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali di tale Stato membro, e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato i propri dati di identificazione e i propri indirizzi di contatto. art. 9, par. 2, terzo comma
- Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I; e se un recipiente messo a disposizione non è conforme, accertarsi che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, informandone immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati se presenta un rischio. art. 9, par. 3 e art. 9, par. 4
- Finché un recipiente superiore a 50 bar.L è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. art. 9, par. 3
- Se un recipiente messo a disposizione non è conforme, accertarsi immediatamente che siano adottate le misure correttive, il ritiro o il richiamo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. art. 9, par. 4
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente e cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti messi a disposizione; identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; e ricordare che vendere con il proprio nome o marchio o modificare un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità rende fabbricante. In Danimarca le istruzioni dei recipienti forniti devono essere in danese. art. 9, par. 5, art. 10 e art. 11; § 5
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del recipiente in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi o messi a disposizione. art. 9, par. 5
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un recipiente all'impresa e ogni operatore cui essa ha fornito, per 10 anni. art. 11
- Se si immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell'articolo 6. art. 10

## Sanzioni

---

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni di diritto nazionale adottate ai sensi della direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno motivi sufficienti per ritenere che un recipiente presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, o per gli animali domestici o i beni, lo valutano rispetto a tutti i requisiti della direttiva, impongono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare misure correttive, di ritirare il recipiente o di richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato alla natura del rischio e ne informano l'organismo notificato interessato; se l'operatore non agisce, adottano misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il recipiente e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, e una misura cui nessuno si oppone entro tre mesi è ritenuta giustificata. Le misure contestate passano alla procedura di salvaguardia dell'Unione, i recipienti conformi che presentano comunque un rischio sono trattati allo stesso modo, e la non conformità formale, cioè una marcatura CE apposta in violazione dell'articolo 16 o dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure non apposta affatto, un numero dell'organismo notificato apposto erroneamente o mancante, iscrizioni dell'allegato III punto 1 mancanti o apposte erroneamente, una dichiarazione di conformità UE non redatta o non redatta correttamente, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, informazioni sul fabbricante o sull'importatore assenti, false o incomplete, o qualsiasi altro requisito amministrativo non soddisfatto dell'articolo 6 o dell'articolo 8, deve cessare e altrimenti comporta restrizione, divieto, richiamo o ritiro. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva al punto 48 del proprio allegato I e le cui autorità possono richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere i recipienti, con i diritti procedurali dell'articolo 18 che sostituiscono l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 ancora citato dall'articolo 35, paragrafo 1. In Danimarca il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 punisce con un'ammenda, salvo che sia dovuta una pena più elevata ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov n. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra normativa — clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto poggi ormai sulla legge sui prodotti — le violazioni dei propri §§ 4 e 5 e delle disposizioni della direttiva riprodotte nel proprio allegato 1, dal 30 maggio 2026 anche dell'obbligo di danese o inglese per l'etichettatura rilevante per la crisi del § 6 a, stk. 3, e l'inosservanza di decisioni, ingiunzioni o divieti emessi ai sensi del decreto, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 7 e conferisce all'autorità di controllo il potere di ordinare di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di interrompere le vendite o la fornitura, di ritirare il prodotto in modo efficace e immediato, di richiamarlo dagli utilizzatori o di distruggerlo, di emettere avvertimenti, divieti di immissione sul mercato, di messa a disposizione, di fornitura o di messa in servizio, ordini di cessazione delle vendite e di rimozione di una marcatura CE apposta erroneamente. La sanzione propria della legge è un'ammenda, che può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente che causi lesioni gravi o la morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro — ma tale inasprimento riguarda solo le violazioni della legge stessa, delle decisioni dell'autorità e degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020, nei settori di prodotti elencati dalla legge, di cui i recipienti semplici a pressione sono il n. 7. La violazione delle norme proprie del decreto comporta solo un'ammenda: la legge avrebbe consentito al decreto di prevedere la reclusione per questo settore di prodotti, e il decreto non lo fa. L'autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti di Sikkerhedsstyrelsen;

Arbejdstilsynet resta competente per i recipienti costruiti su ordinazione e per quelli importati per attività petrolifere e del gas offshore.

art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38 e art. 40; art. 14, art. 16, art. 18, art. 39, allegato I punto 48 e allegato III; § 9; § 1, nr. 3 e nr. 6;

## Lista di controllo

---

1. Verificare il recipiente rispetto alle cinque caratteristiche cumulative dell'articolo 1, paragrafo 1: fabbricato in serie, saldato, destinato a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto, non destinato a essere esposto alla fiamma, parti portanti di acciaio non legato di qualità o di alluminio non legato o di lega di alluminio non soggetta a indurimento per invecchiamento, una delle due forme dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), pressione massima di esercizio di al più 30 bar e PS per V di al più 10.000 bar.L, temperatura minima di esercizio non inferiore a meno 50 °C e temperatura massima di esercizio non superiore a 300 °C per l'acciaio o a 100 °C per l'alluminio; e accertare che non sia una delle tre esclusioni dell'articolo 1, paragrafo 2, cioè un recipiente nucleare, un recipiente destinato all'installazione a bordo o alla propulsione di navi e aeromobili o un estintore.
2. Moltiplicare PS in bar per V in litri. A 50 bar.L o meno il recipiente segue la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro, non richiede organismo notificato, dichiarazione di conformità UE né marcatura CE ai sensi dell'allegato III punto 1.1, ma il fabbricante deve comunque garantire che il recipiente rechi le iscrizioni previste al punto 1 dell'allegato III — in pratica i dati del punto 1.2 e, se si usa una targa, la regola del punto 1.3 per cui non può essere riutilizzata e deve lasciare uno spazio libero, poiché il punto 1.1 riserva la marcatura CE ai recipienti superiori a 50 bar.L — insieme alle istruzioni, mentre importatori e distributori verificano l'elenco più ristretto del punto 1.2; oltre 50 bar.L si applica il regime completo del capo 3 (articolo 4).
3. Leggere il percorso dalla fascia: oltre 3.000 bar.L modulo B più modulo C1; oltre 200 bar.L fino a 3.000 bar.L modulo B più modulo C1 o C2; oltre 50 bar.L fino a 200 bar.L modulo B più modulo C1 o modulo C (articolo 13).
4. Stabilire il proprio ruolo per ciascun recipiente, tenendo presente che immettere un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o modificare un recipiente già sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, rende fabbricante con tutti gli obblighi dell'articolo 6 (articoli 2 e 10).
5. Documentare i materiali: parti in pressione saldabili, duttili, tenaci e non soggette a invecchiamento con il documento di controllo del produttore del materiale, i limiti dell'acciaio su carbonio, zolfo, fosforo, resistenza alla trazione, allungamento ed energia di rottura a flessione oppure i limiti dell'alluminio su purezza, ricottura, resistenza alla trazione e allungamento, e materiali di saldatura, accessori portanti e parti non in pressione compatibili (allegato I, punto 1).
6. Fissare i valori di progetto Tmin, Tmax e PS, rendere il recipiente ispezionabile e drenabile e proteggerlo dalla corrosione, usare giunzioni a piena penetrazione e stabilire lo spessore di parete con il metodo di calcolo o con il metodo sperimentale, con il metodo di calcolo obbligatorio oltre 3.000 bar.L o oltre 100 °C e uno spessore effettivo minimo di 2 mm per l'acciaio e di 3 mm per l'alluminio (allegato I, punto 2).
7. Qualificare la saldatura: procedimenti di saldatura approvati e saldatori o operatori qualificati, con le prove di approvazione e di qualificazione eseguite da organismi notificati, oltre alle prove sulla qualità delle saldature durante la fabbricazione registrate in un rapporto (allegato I, punto 3).
8. Presentare la domanda di esame UE del tipo a un organismo notificato di propria scelta, con la documentazione dell'allegato II punto 1.3, le prove a sostegno e, se le norme armonizzate non sono applicate integralmente, un prototipo, e conservare il certificato e la documentazione per 10 anni (articolo 13 e allegato II, punto 1).
9. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato IV come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell'Unione, apporre la marcatura CE con le ultime due cifre dell'anno e il numero di identificazione dell'organismo notificato, applicare le iscrizioni dell'allegato III punto 1.2 sul recipiente o

su una targa non riutilizzabile e fornire le istruzioni dell'allegato III punto 2 nella lingua richiesta, in Danimarca il danese (articoli 14 e 16, allegato III e decreto n. 1304/2015, § 5).

- I. Predisporre la conservazione decennale della documentazione tecnica e della dichiarazione, la rintracciabilità decennale di fornitori e clienti, le procedure che mantengono la produzione in serie conforme, le prove a campione e un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, la routine di azione correttiva e di notifica, e verificare se una modalità di emergenza del mercato interno ha attivato le procedure del capo 5 bis per i propri recipienti (articoli 6, 11 e 38 bis).

## Fonti

---

1. Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0029-20260530>
2. Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0029>
3. Informazioni sul documento, date, rettifica e relazioni per il CELEX 32014L0029 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0029>
4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un'emergenza del mercato interno (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
5. Direttiva 2009/105/CE sui recipienti semplici a pressione, abrogata dal 20 aprile 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0105>
6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530>
8. Direttiva sui recipienti semplici a pressione, con le linee guida SPVD del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW) — [https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/simple-pressure-vessels-directive\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/simple-pressure-vessels-directive_en)
9. Norme armonizzate per i recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE (Commissione europea, DG GROW) — [https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/simple-pressure-vessels\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/simple-pressure-vessels_en)
10. Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304>
11. Bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/492>
12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
13. Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere>
14. Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere>
15. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>